

- (8) Agli amministratori di indici di riferimento critici e di indici di riferimento di paesi terzi riconosciuti sono addebitate anche commissioni annuali per coprire i costi sostenuti dall'ESMA per lo svolgimento dei suoi compiti a norma del regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda la vigilanza su base continuativa di tali amministratori. Per gli indici di riferimento di paesi terzi, tali commissioni dovrebbero coprire l'attuazione e il mantenimento degli accordi di cooperazione con le autorità dei paesi terzi e il monitoraggio degli sviluppi normativi e di vigilanza nei paesi terzi. Per gli indici di riferimento critici, le commissioni dovrebbero coprire anche le spese sostenute dall'ESMA in relazione alla vigilanza su base continuativa del rispetto, da parte di tali amministratori, dei requisiti di cui all'articolo 48 *terdecies* e al titolo VI del regolamento (UE) 2016/1011, anche attraverso una conformità comparabile, ove concessa.
- (9) Il costo della vigilanza su base continuativa di un indice di riferimento critico dipende dal fatto che essa imponga o meno all'ESMA di costituire e presiedere un collegio delle autorità di vigilanza per tale indice di riferimento, il che rappresenta un notevole carico di lavoro aggiuntivo. Di conseguenza, nella determinazione delle commissioni di vigilanza è opportuno distinguere i due casi. Per contro, all'interno della categoria degli indici di riferimento critici, non dovrebbe essere necessario differenziare le commissioni di vigilanza in funzione del fatturato annuo dell'amministratore, in quanto gli indici di riferimento critici hanno per definizione un impatto sistemico nell'Unione.
- (10) La domanda di riconoscimento nell'Unione è una decisione presa dagli amministratori di indici di riferimento di paesi terzi per motivi commerciali, in quanto si attendono che l'offerta dei loro indici di riferimento nell'Unione generi ricavi. Pertanto, per gli amministratori di indici di riferimento di paesi terzi riconosciuti, le commissioni di vigilanza dovrebbero essere modulate in funzione dei ricavi derivanti dall'uso di tali indici di riferimento nell'Unione. Nei casi in cui non siano generati ricavi, la commissione minima di vigilanza dovrebbe essere fissata a 20 000 EUR.
- (11) Al fine di scoraggiare domande reiterate o infondate, le commissioni di autorizzazione e di riconoscimento non dovrebbero essere rimborsate qualora il richiedente ritiri la domanda. Poiché il lavoro amministrativo richiesto nel caso di una domanda di riconoscimento o di autorizzazione rifiutata è identico a quello richiesto nel caso di una domanda accettata, le commissioni di riconoscimento e di autorizzazione non dovrebbero essere rimborsate in caso di rigetto della domanda.
- (12) A norma del regolamento (UE) 2021/168 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾ gli indici di riferimento di paesi terzi possono essere utilizzati nell'Unione senza che gli amministratori interessati debbano chiedere l'equivalenza, il riconoscimento o l'avallo durante un periodo transitorio prorogato fino al 2023. Durante questo periodo transitorio il riconoscimento nell'Unione costituisce un regime di «opt-in» per gli amministratori di indici di riferimento ubicati in paesi terzi, il che indica che i loro indici di riferimento rimarranno disponibili per l'uso nell'Unione al termine del periodo transitorio. Di conseguenza, durante tale periodo le disposizioni relative alle commissioni di riconoscimento e alle commissioni di vigilanza dovrebbero applicarsi solo agli amministratori ubicati in paesi terzi che abbiano presentato volontariamente domanda di riconoscimento prima della scadenza del periodo transitorio introdotto dal regolamento (UE) 2021/168 e qualora l'autorità nazionale competente pertinente o l'ESMA abbia concesso il riconoscimento.
- (13) Al fine di garantire l'agevole applicazione dei nuovi poteri di vigilanza attribuiti all'ESMA, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce norme sulle commissioni che l'ESMA può imporre agli amministratori di indici di riferimento in relazione all'autorizzazione, al riconoscimento e alla vigilanza.

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) 2021/168 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che modifica il regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda l'esenzione di taluni indici di riferimento per valuta estera a pronti di paesi terzi e la designazione di sostituti di determinati indici di riferimento in via di cessazione, e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 49 del 12.2.2021, pag. 6).

